



DECRETO n° _____ del

Oggetto: Lavori di manutenzione degli edifici demaniali del Parco Archeologico di Pompei. Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 dell'incarico ad ingegnere progettista di impianti. CIG ZB22D65102

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

che con nota prot. n. 4999 del 09.06.2020 il Responsabile unico del procedimento afferente il contratto di appalto n. 1 del 13.01.2020 ad oggetto "Sistema Accentrato delle Manutenzioni (Manutentore Unico) dell'Agenzia del Demanio - Lavori di manutenzione degli edifici del Parco Archeologico di Pompei", ing. Armando Santamaria, ha segnalato di aver riscontrato, a seguito del concreto inizio dei lavori, impreviste difficoltà relative agli impianti idraulici ed elettrici evidenziando, altresì, che, considerata l'urgenza di procedere con la risoluzione dei problemi riscontrati, si rende necessario individuare un ingegnere progettista con esperienza nell'ambito degli impianti elettrici ed idrico sanitari;

che il R.U.P., nella parcella elaborata ai sensi del D.M. 143/2016 allegata alla nota innanzi richiamata, ha elencato in dettaglio le attività professionali da affidare e, stimatone il costo in complessivi euro 4.979,24, oltre oneri previdenziali e fiscali, previa verifica della indisponibilità di

funzionari tecnici interni al Parco Archeologico, e considerata l'urgenza di dare esecuzione ai lavori di manutenzione degli edifici demaniali, ha proposto di affidare l'incarico all'ing. Pietro Malafronte, con studio in Scafati (SA), alla via Passanti n. 79b (P.IVA 04497440653), professionista che in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti e già presente nel sito del parco archeologico, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico con la applicazione di un ribasso del 10,37% sul costo stimato del servizio al netto dei costi del personale;

considerato che la proposta del R.U.P. è conforme al dettato degli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale *«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»*,

considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii., e delle indicazioni fornite dalla Circolare n. 33 del 02.08.2019 della Direzione Generale Musei, questo Parco Archeologico di Pompei può affidare il servizio, in ragione del suo costo, senza fare necessariamente ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

verificata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1.2.1.190 del bilancio 2020;

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa

- 1 di procedere all'affidamento diretto all'ing. Pietro Malafronte, con studio in Scafati (SA), alla via Passanti n. 79b (P.IVA 04497440653), dell'incarico professionale di cui in narrativa per l'importo di complessivi euro 4.726,23, oltre oneri fiscali e previdenziali;
2. di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi in virtù di quanto disposto dall'art. 32, comma 14 bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

3. di dare atto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 32, commi 6 e 7, del D.Lgs n. 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e che, pertanto, l'affidamento è subordinato alle verifiche del possesso dell'ing. Pietro Malafrente dei requisiti di legge, all'esito positivo delle quali si procederà alla stipula del contratto;
4. di dare atto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, non si richiede la costituzione della garanzia prevista dal comma 1 della richiamata norma e che il professionista è tenuto a dimostrare il possesso di una polizza di responsabilità civile professionale che copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;
5. di dare atto, infine, che il costo del servizio è imputato al numero di impegno 118 sul capitolo 1.2.1.190 del corrente bilancio 2020 per complessivi euro 6317,72.

Il Direttore Generale
Prof. Massimo Osanna